

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 273 di giovedì 08 febbraio 2001

E' sanzionabile l'impresa che non redige il piano operativo di sicurezza?

Il Ministero del Lavoro chiarisce con una circolare la corretta interpretazione dell'art. 4.11 del decreto 626/94.

Il Ministero del Lavoro interviene per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 4.11 del decreto 626/94 in merito all'obbligo di adozione del piano operativo, così come richiesto dal decreto legislativo 494/96.

Nella circolare 2/2001 dell'8 gennaio 2001, è ribadito l'obbligo, per tutti i datori di lavoro le cui attività si svolgono in un cantiere (come definiti dall'articolo 2 del decreto 494/96), di redigere il piano operativo di sicurezza.

Il Ministero specifica che le eccezioni previste dal decreto 626/94 all'articolo 4.11 (aziende familiari nonchè aziende fino a dieci addetti) non sono applicabili agli ambiti lavorativi dei cantieri così come previsto all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 494/96 (anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti).

Le sanzioni per l'omessa redazione del piano sono quelle già previste dal decreto 626/94 all'articolo 89, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni.

Ricordiamo l'importanza del piano operativo di sicurezza: è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, per valutare correttamente i rischi presenti e per adottare le necessarie misure antinfortunistiche e di prevenzione.

www.puntosicuro.it